

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 150 DEL 18.12.2018

Il giorno 18-12-18 alle ore 11,00 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società Dott. Gianluca Zorzoli alla presenza della Sig.ra Vismara Simona la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Contratto di servizio Smart city in vigore dal 22/09/2014 con durata pari a quanto stabilito nell'art. 2 di detto contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto,

- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (in acronimo TUEL);
- la l. 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- la l. 148/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);
- la l. 221/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese);
- la l. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014));
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la l. 190/2014 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));
- il dMSE 8/8/2014 (Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelto (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21) – “Schema tipo”);
- la direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE);
- la direttiva 2014/25/UE (Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE);
- la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (in acronimo TUSPP o TU 2016);
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*);
- il d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE);
- lo statuto del Comune di Vigevano (PV);
- lo statuto di questa società;
- il codice civile;
- l'art. 97 Costituzione;

considerato,

- che il Comune di Vigevano partecipa al capitale di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., c.f. 01471630184, nella misura del 99,335% del capitale sociale totale pari a € 22.772.605 composto da n. 4.554.521 azioni in totale, del valore nominale di euro € 5,00 cadauna;
- che il Comune è il titolare del servizio a livello locale di *smart city* ai sensi dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. b), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);
- che trattasi di un servizio pubblico locale ricompreso nei servizi d'interesse economico generale (SIEG) ai sensi degli artt. 14 e 106 e protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), assunto da questo Comune ai sensi degli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), 13 (*Funzioni*) e 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1, d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) (TUEL) e degli artt. 2 (*Definizioni*) c. 1, lett. b) e d), i), n), o); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16 (*Società in house*), d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (TU 2016);
- che trattasi di un servizio a rete, settore ordinari, ai sensi dell'art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), l. 148/2011 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*) e del d.lgs. 50/2016 e della direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- che il titolare dell'esercizio del servizio a livello locale è questa società, la quale gode dei diritti esclusivi o speciali ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. III) e mmm), d.lgs. 50/2016;
- che tra il Comune citato e la citata società di maggioranza sussiste un contratto di servizio stipulato il 22/09/2014 con durata pari a quanto stabilito all'art. 2 di detto contratto;

- che trattasi di società *in house* multiservizi multisoci, con statuto sociale adeguato a detto TU 2016 e agli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*) del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) in assenza di azioni (o strumenti finanziari) quotati nei mercati regolamentati;
- che detta società non è stata attratta né al piano operativo di razionalizzazione (POR) e relazione 2015 consuntivato nel 2016, di cui all' art. 1, cc. 611 e ss., l. 190/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*), né alla revisione straordinaria delle partecipate 2016 consuntivato nel 2017, di cui all' art. 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*), d.lgs. 175/2016; né si ravvisano i presupposti per dare luogo al POR 2017 da consuntivarsi nel 2018, di cui agli artt. 20 e 26 (*Altre disposizioni transitorie*), c. 11, di cui all' ultimo decreto citato;
- che il servizio citato rientra nella *mission* istituzionale di questa società come da relative previsioni statutarie;
- che trattasi di società iscritta nell' elenco ANAC come da linea guida di detta Autorità n. 7/2017 recante *Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15/2/2017 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, in vigore dal 15/1/2018, ai sensi del citato art. 192, c. 1, d.lgs. 50/2016, noto che da tale iscrizione sono trascorsi oltre 90 giorni solari consecutivi;
- che detto contratto di servizio è attualmente suddiviso (come da art. 4) in n. 7 servizi (*rectius*: attività o sottoservizi) e che, per previsioni espresse, esso può essere modificato ovvero implementato con altri servizi come sopra intesi;
- che detto contratto di servizio prevede (come da art. 6) i relativi corrispettivi da parte del Comune a favore di questa società, suddivisi tra *una tantum* ed un canone annuo prima dell'Iva;
- che tale impianto contrattuale sarà rispettato per ogni successiva modifica/implementazione, tra descrizione del servizio (successivo al n. 7) e relativi corrispettivi;
- che in tal senso è allegato alla presente delibera (sotto alla lett. "A") un *Addendum* deputato alla ricostruzione delle decisioni assunte dal massimo consesso comunale citato in termini di modifiche/implementazioni sia storiche sia da introdursi attraverso la presente delibera;
- che non trattasi quindi né dell'affidamento di un diverso servizio pubblico locale né della modifica della durata del vigente contratto di servizio, atteso che tale *Addendum* si limita sostanzialmente ad intervenire sul *mix* dei sottoservizi/attività ricomprese all' interno dello stesso servizio di *smart city* di cui trattasi;
- che si è ritenuto opportuno separare (a cura della Giunta comunale, in quanto aspetti non ricompresi nell' art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. I), TUEL) l' accesso ai beni comunali demaniali/indisponibili dal citato contratto di servizio, ricorrendo all'istituto della concessione amministrativa a titolo non oneroso, al fine di separatamente tipizzare e meglio disciplinare i rapporti inerenti al servizio da quelli inerenti all' accesso dei correlati beni di proprietà comunale (sotto alla lett. "B");
- che il citato contratto di concessione amministrativa, in simmetria informativa con il citato *Addendum* al contratto di servizio, è anch'esso adeguato alle migliorie/implementazioni da introdursi a favore della collettività dei vigevanesi;

ricordato,

- che detta partecipata nel settore *smart city* ha realizzato ricavi nel 2016 per euro 202.930,00 e nel 2017 per euro 198.920,00 (A1);
- che le immobilizzazioni tecniche immateriali e materiali nette di proprietà di questa società partecipata nel settore anzi citato al 31/12/2017 sommano ad euro 1.865.233,18 (residuo da ammortizzarsi);
- che detti ricavi nel 2016 sommano al 2,69% dei ricavi totali (classe A1, art. 2425 codice civile) e nel 2017 (parimenti) al 2,69% dei ricavi totali (classe A1);

preso atto,

- che in via riepilogativa le modifiche ai servizi da n. 1 a 7 dell'art. 4 del contratto di servizio, interessano i servizi (come sopra intesi) come da *Addendum* gli artt. 4 e 6 di detto contratto e relativa relazione sul solco dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 per un totale di pagg. 40;
- che in via riepilogativa l'introduzione dei nuovi servizi rispetto a quelli citati all' alinea precedente interessano i servizi (come sopra intesi) come da *Addendum* gli artt. 4 e 6 di detto contratto e relativa relazione sul solco dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 per un totale di pagg. 40;
- che in via riepilogativa le modifiche anzidette comportano per i servizi (come sopra intesi) per le seguenti *una tantum* incrementali e per i seguenti canoni incrementali come da *Addendum* gli artt. 4 e 6 di detto contratto e relativa relazione sul solco dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 per un totale di pagg. 40;
- che in via riepilogativa l'introduzione dei nuovi servizi (come sopra intesi) comportano per i servizi n. 8 le seguenti *una tantum* incrementali e per i seguenti canoni incrementali come da *Addendum* gli artt. 4 e 6 di detto contratto e relativa relazione sul solco dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 per un totale di pagg. 40;
- che tali variazioni economiche risultano coerenti con le previsioni di equilibrio economico-finanziario in capo a questa società, ai sensi dell'art. 3 (*Definizioni*), c. 2, lett. III), d.lgs. 50/2016, nonché con le previsioni degli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. i) e 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1, del d.lgs. 175/2016;
- che l'apprezzamento di tali variazioni economiche risulta altresì coerente con i paradigmi dell'art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016, atteso che, nel caso di specie, non si rende necessario dare luogo alla relazione ed alla relativa pubblicità ivi prevista trattandosi di un SIEG con contratto di servizio in corso di validità;
- che in via adesiva ai sopracitati paradigmi l'offerta predefinita tra questo Comune e questa società, si ispira ai principi della ricerca dell'ottimo valoriale del rapporto "qualità/prezzo", in una logica di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
- che rientrano nel numeratore del rapporto citato atteso gli obiettivi di universalità (offerta indifferenziata) e socialità (nella fruizione collettiva del servizio di *smart city*), di efficienza (intesa come modalità di erogazione del servizio da parte di questa società proprietaria delle relative infrastrutture a rete) e di qualità (percepita nel suo complesso dall' utenza rappresentata in via esponenziale del Comune citato, tale da incidere anche sulla qualità della vita della medesima in un contesto sempre più digitalizzato su scala crescente);

- che rientrano nel denominatore del rapporto citato le economie di scala perseguibili da questa società, a fronte di una minore incidenza dei costi totali di funzionamento *ante* imposte, ai sensi degli artt. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), c. 3; 19 (*Gestione del personale*), c. 5 e 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. f), d.lgs. 175/2016, a presidio dell'obbligo di perseguire quell'equilibrio economico-finanziario previsto (dal già citato) art. 2, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016;
- che a quanto sopra fa da riferimento anche l'*Addendum* riferito alle modifiche/implementazioni di cui agli artt. 4 e 6 del contratto di servizio di *smart city*;

rilevato,

- che sarà cura del Comune adeguare i propri strumenti programmatici per la copertura economica dei sopracitati corrispettivi;
- che sarà poi cura di questa società adeguare i propri strumenti programmatici tra costi, ricavi e margini incrementali;
- che questa società ha effettuato la relazione di governo ed ha adottato gli strumenti di governo previsti dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), d.lgs. 175/2016, a tutto il 2017;
- che questa società ha effettuato la rilevazione dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale previsto dagli artt. 6, c. 2 e 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, d.lgs. 175/2016, a tutto il 2017 e relativo *trend*, registrando un livello di rischio "basso";
- che questa società ha ricevuto, per il tramite dell'assemblea ordinaria dei soci, i sopracitati indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento (al netto dei proventi finanziari ed al lordo delle imposte sul reddito) con particolare riguardo al dettato del citato art. 16, c. 5, d.lgs. 175/2016;

ritenuto,

- di precisare che questo organo amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina SpA approva (per quanto di competenza) tale *Addendum* con determina n. 150 del 18.12.2018;
- di precisare che il comitato di controllo analogo congiunto di questa società ha approvato tale *Addendum* con verbale del 17 dicembre 2018;
- di precisare che nessuna altra modifica significativa è stata apportata al contratto di servizio di cui trattasi, se non per tenere conto del modificato statuto sociale;
- di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

DETERMINA


- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della seguente parte deliberativa;
- 2) di approvare: 1) l' *Addendum* al contratto di servizio nella sua globalità riferito all'*excursus* storico; 2) l'*Addendum* al contratto di servizio riferito alle modifiche/implementazioni dei (sotto) servizi ricompresi nel servizio di *smart city* come da art. 4 di detto contratto e relativi corrispettivi suddivisi tra *una tantum* e canone annuo prima dell' Iva, come da art. 6 del contratto pluricitato; 3) il relativo contratto di concessione amministrativa per l'accesso ai beni di proprietà comunale strumentali a detto servizio;

- 3) di stipulare il citato *Addendum*;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Comune di Vigevano per gli adempimenti di competenza;
- 5) di invitare il Responsabile della trasparenza ed integrità a dar luogo alla pubblicità in tal senso prevista dal d.lgs. 33/2013;

Verbale chiuso alle ore 11,30

L'Amministratore Unico

Dott. Gianluca Zorzoli



La Segretaria Verbalizzante

rag. Simona Vismara

